



COMUNE DI ROASCHIA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle misure di contenimento dettate dai vigenti DPCM in materia di Covid-19, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VIALE BRUNO - Presidente	Sì
2. VIALE GRAZIELLA - Vice Sindaco	Sì
3. VIALE ELIO - Assessore	Sì
4. FANTINO GIULIA - Consigliere	Sì
5. GHIBAUDO MARCO - Consigliere	No Giust.
6. GHIBAUDO EMANUELA - Consigliere	Sì
7. FANTINO MARILENA - Consigliere	Sì
8. MATTIO ANDREA - Consigliere	Sì
9. REVELLINO PIERO - Consigliere	Sì
10. GASTONE PIERA - Consigliere	Sì
11. FANTINO SILVANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza il Sindaco VIALE BRUNO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PARA Dr.ssa Monica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, della L. 147/2013, che, con decorrenza dal 01.01.2014, ha introdotto la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- l'art. 1 c. 738 della L. 160/2019, che, a decorrere dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1 c. 527 della L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi d'esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI, in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi art. 1 c. 527 della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";
- il comma 654, ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti T.A.R.I., approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 05.08.2020;
- la deliberazione del C.C. n. 11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la Nota di aggiornamento al DUPS 2021/2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTI:

- l'art. 1 c. 1 della L. 481/1995;
- l'art. 1 c. 527 della L. 205/2017, che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021", in particolare l'art. 6 "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso Ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- le deliberazioni di ARERA 57/2020/R/rif del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, nonché n. 2/2020/R/rif del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 238/2020/R/rif del 24.06.2020, n. 493/2020/R/rif del 24.11.2020 e n. 138/2021/R/rif in tema di avvio procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

DATO ATTO CHE all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene questo Comune, risulta operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, denominato Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.);

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), comma 683, in base al quale "... Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

- l'art. 1 c. 169 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

DATO ATTO inoltre CHE il piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 deve essere determinato e approvato entro il 30.06.2021 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano Finanziario 2021 e i costi determinati per l'anno 2021 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2022;

RICHIAMATO, infine, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

DATO ATTO CHE, con nota pervenuta al prot. com.le n. 556 in data 10.03.2021, il C.E.C. ha restituito il Piano Economico Finanziario validato per l'anno 2021, opportunamente integrato con i costi di competenza del gestore, ai fini dell'assunzione degli appositi provvedimenti di competenza, esplicitando le ragioni di completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) del MTR, il quale, ai sensi art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, era stato trasmesso al medesimo gestore con ns. prot. n. 2862 in data

21.12.2020, corredato da informazioni e atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in particolare l'art. 8, il quale stabilisce che la tariffa è commisurata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al DPR 158/1998, come previsto dall'art. 1 c. 651 della L. 147/2013;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2021 ed i relativi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della precitata deliberazione ARERA n. 443/2019, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 38.278,00, così ripartiti a seguito di riclassificazione delle componenti variabile e fissa operata ai sensi dell'art. 3 MTR :

COSTI FISSI	€ 11.091,00
COSTI VARIABILI	€ 27.187,00;

TENUTO CONTO CHE i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA n. 443/2019 e s.m. del 29.12.2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

RILEVATO altresì CHE nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05.01.2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 in data 05.08.2020, con la quale sono stati approvati il Piano Economico Finanziario e le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

CONSIDERATO CHE secondo la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021 non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a € (+) 602,00, il limite massimo di variazione annuale è pari a + 1,60%;
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2 c. 17 della L. 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."

Alla luce di quanto sopra si evince che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del DPR 158/1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani -

la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente Locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi fissi è stabilita in 98% a carico utenze domestiche e 2% a carico utenze non domestiche;

PRESO ATTO CHE la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 20 e 21 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1 c. 660 della L. 147/2013, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Tutto ciò premesso

VISTI:

- l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'allegato alla presente deliberazione suddiviso in utenze domestiche e non domestiche; in particolare, i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono applicati nella misura minima, così come previsti dal DPR 158/1999 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

- l'art. 1 c. 666 della L. 147/2013 e l'art. 19 c. 7 del D. Lgs. 504/1992, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

- il D.M. 171/2020 "Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale";

RITENUTO di fissare le seguenti scadenze:

- prima rata: 30.09.2021;

- seconda rata: 01.12.2021;

- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2021;

ACQUISITI:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

- il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 - TUEL, così come modificato dall'art. 3 c. 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTI:

- la circolare MEF 2/DF del 22.11.2019;

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011;

- il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti e votanti n. 10 - Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, il Piano Economico Finanziario allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, dando atto che il gettito complessivo netto della tassa rifiuti (TARI) ammonta a € 38.278,00 e consente di assicurare in via previsionale l'integrale copertura dei costi del servizio;

3. di approvare, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche, quale risulta dalla tabella "8) RIEPILOGO TARIFFE" dell'allegato Piano Economico Finanziario;

4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19 c. 7 del D. Lgs. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5. di stabilire le seguenti scadenze:

- prima rata: 30.09.2021;

- seconda rata: 01.12.2021;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2021;

6. di trasmettere il Piano Economico Finanziario 2021 e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sull'albo pretorio telematico comunale;

9. di inviare la presente deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 al Consorzio Ecologico del Cuneese, ai fini della successiva trasmissione ad ARERA;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata, successiva, unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti, ai sensi art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to VIALE Bruno

Il Segretario Comunale
F.to PARA Dr.ssa Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata:

- ai sensi art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000, mediante affissione all'Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/08/2021 al 08/09/2021;
- ai sensi art. 32 c. 1 L. 69/2009, nel sito Internet del Comune.

OPPOSIZIONI: _____

Roaschia, li 24/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to PARA Dr.ssa Monica

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio telematico.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-ago-2021

- per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267;
- per l'avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 67 ter comma 2 Statuto Comunale);
- per l'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 67 ter commi n. 2 e 3 Statuto Comunale).

Il Segretario Comunale
F.to PARA Dr.ssa Monica

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roaschia, li 24/08/2021

Il Segretario Comunale
PARA Dr.ssa Monica